



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA**
(tramite PEC)

Roma, 30 dicembre 2015, prot.291143

[per conoscenza:](#)

CIRCOLARE N. 3685/C

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
Ufficio per il mercato interno e la concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi
PEC: info.politicheeuropee@pec.governo.it

ALL'UNIONCAMERE
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
PEC: tagliacarne@legalmail.it

**Oggetto: Prestazione di servizi temporanea ed occasionale. Adempimenti preliminari per il
prestatore. Circolare esplicativa.**

La libera prestazione dei servizi, volta a garantire un diritto di mobilità delle imprese e dei professionisti nel contesto del mercato interno comune, è una delle libertà economiche fondamentali e fondanti nel lungo processo di costituzione del mercato comunitario.

Già il **Trattato di Roma** del 1957, istitutivo della Comunità economica europea, prevedeva nel suo Titolo III, a fianco delle disposizioni dedicate alla libera circolazione dei lavoratori subordinati, norme tese a riconoscere ai cittadini della Comunità la libertà di esercitare in un altro Stato membro attività economiche a carattere non salariale. La disciplina concernente la libera circolazione dei lavoratori autonomi ricomprende due differenti regimi, il cui elemento di discriminazione è costituito dalle caratteristiche della connessione che il cittadino proveniente da uno Stato membro instaura con il territorio del diverso Stato membro in cui intende esercitare la propria attività professionale: mentre la libertà di stabilimento prevede un esercizio dell'attività duraturo e continuativo, con l'avvio di una stabile presenza ed organizzazione del prestatore, si ricade nell'ambito della libera prestazione di servizi nel caso del compimento di atti di esercizio dell'attività economica meramente episodici.

A seguito degli interventi operati dal Trattato di Lisbona del 2007 le norme previgenti sono state rimesse nel **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, che disciplina la libertà di



stabilimento con le norme di cui agli articoli da 49 a 55, e la libera prestazione di servizi con gli articoli da 56 a 62.

La libertà di prestare servizi comporta che i prestatori che legittimamente operano in uno Stato membro dell'Unione, siano essi persone fisiche o giuridiche, hanno diritto di offrire i propri servizi a destinatari residenti in altri Stati membri, su base temporanea e senza che da ciò derivi la necessità di uno stabilimento nello Stato del destinatario della prestazione offerta. Ai sensi dell'articolo 57 TFUE la libertà in parola si applica ai servizi, ovvero a prestazioni fornite generalmente dietro remunerazione nella misura in cui esse non risultino regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Il nucleo contenutistico del diritto in parola è individuato dal terzo paragrafo dell'articolo 57 TFUE, ove si dispone che *«senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini»*. In forza del rinvio operato dall'articolo 62 agli articoli 51, primo paragrafo, e 52, primo paragrafo, il TFUE consente ad uno Stato membro di escludere dalla libertà di prestare servizi attività e specifiche funzioni che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, nonché di mantenere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

La libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno del mercato comune europeo, e conseguentemente la rimozione degli ostacoli, anche normativi, ad essa frapposti, costituisce uno degli obiettivi per il cui perseguimento è sorta la Comunità europea. In quest'ottica la Commissione europea ha adottato, in seguito al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi». L'intento dell'esecutivo comunitario era procedere in direzione dell'eliminazione degli elementi di distorsione del funzionamento del mercato interno secondo linee di intervento che rendessero, in particolare, la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità europea altrettanto facile che all'interno del territorio nazionale di un singolo Stato membro. Il Consiglio europeo di Stoccolma dell'anno successivo ha quindi dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le proposte della Commissione sono infine confluite nella disciplina introdotta con la **direttiva 2005/36/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il nuovo corpus normativo, espandendo ed attuando le richiamate norme dei Trattati, introduce disposizioni volte ad *«estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario»* al dichiarato fine di agevolare la libera prestazione di servizi (quarto considerando). Al contempo, la direttiva rileva l'opportunità, in ragione della diversità dei relativi regimi, di precisare criteri di distinzione tra le differenti ma contermini fattispecie della prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea ed occasionale, da un lato, e dello stabilimento, dall'altro (quinto considerando), nonché – in attuazione dei limiti posti dalle stesse disposizioni dei Trattati – di garantire l'agevolazione della prestazione dei servizi *«nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori»* (sesto considerando). La direttiva 2005/36/CE è stata recepita



nell'ordinamento giuridico nazionale con il **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**.

Sulla scorta della consapevolezza, espressa nella propria relazione sullo stato del mercato interno dei servizi del luglio 2002, dell'insufficiente stato di integrazione del mercato comune e del conseguente inadeguato sfruttamento delle potenzialità di crescita economica che ne potrebbero derivare, nonché della considerazione del peso di gran lunga prevalente rappresentato dai servizi nel contesto dell'occupazione e della creazione di ricchezza in Europa, la Commissione europea presenta nel 2004 la proposta di una nuova direttiva che sfocerà dopo un travagliato percorso legislativo nella **direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein). Obiettivi della nuova disciplina sono la semplificazione della circolazione dei servizi in Europa e la promozione della loro liberalizzazione, nell'ottica di determinare una crescita del PIL europeo attraverso un incremento della competitività e del dinamismo del mercato interno (espressamente concepito nel primo considerando della direttiva come *«uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi»*). Gli obiettivi complessivamente perseguiti dallo strumento normativo comunitario sono efficacemente esposti nel secondo considerando, ove si afferma che *«una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori»*. La direttiva intende, a tal fine, *«creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri»* (così il dodicesimo considerando). A dimostrazione della contiguità tra le due libertà economiche dello stabilimento e della prestazione transfrontaliera di servizi, il settantasettesimo considerando della direttiva si sofferma sugli elementi che ne consentono una reciproca discriminazione, affermando che *«secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. (...) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, di una determinata infrastruttura, come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione»*. La direttiva Bolkestein è stata trasposta nell'ordinamento interno per mezzo del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**.

Ultimo intervento legislativo sulla materia, infine, è stato operato con l'adozione della **direttiva 2013/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). La direttiva interviene sulla disciplina dettata dalla direttiva 2005/36/CE al fine di promuovere la libera circolazione degli operatori economici e dei servizi nel



contesto di un mercato unico rafforzato. Limitando l'esame all'oggetto della presente circolare, la direttiva 2013/55/UE introduce una serie di elementi di novità rispetto alla previgente normativa.

Innanzitutto si configura un nuovo strumento pensato per consentire ai prestatori una circolazione più agevole nel mercato europeo. La **tessera professionale europea (EPC)**, disciplinata dagli articoli da 4-bis a 4-sexies della direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla direttiva 2013/55/UE), si applica alle professioni individuate dalla Commissione europea attraverso i propri atti di esecuzione sulla base di specifici criteri di selezione. Il titolare della qualifica professionale relativa ad una professione per cui è stata introdotta l'EPC può scegliere se presentare domanda per il rilascio della tessera, oppure ricorrere alle procedure "ordinarie" previste dalla direttiva per la libera prestazione di servizi e per la libertà di stabilimento.

La direttiva introduce inoltre l'istituto dell'**accesso parziale**, ovvero disciplina la possibilità per un professionista di esercitare in un altro Stato membro la propria attività limitatamente al settore per il quale egli è qualificato, qualora esso rientri nello Stato membro ospitante in una attività professionale regolamentata più ampia e ricomprensiva di profili di attività in relazione ai quali egli risulti invece privo di qualifica. La finalità del nuovo strumento, di derivazione giurisprudenziale, è evidentemente quella di consentire al professionista un riconoscimento che gli sarebbe altrimenti negato e di evitare al contempo l'imposizione di misure compensative che risulterebbero sproporzionate ed in ultima analisi superflue.

Con più specifico riferimento alla libera prestazione di servizi, infine, la direttiva 2013/55/UE riduce ad un anno la durata del **pregresso esercizio dell'attività professionale** che il prestatore deve dimostrare qualora nello Stato membro di stabilimento l'attività svolta non sia oggetto di regolazione.

Nella riunione del 13 novembre 2015 il Governo ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE. Il provvedimento, annunciato alle Camere il 16 novembre 2015, è al momento della redazione della presente circolare all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati, al fine dell'espressione del prescritto parere, mentre il Senato della Repubblica ha già reso il proprio parere favorevole, con osservazioni, in data 22 dicembre 2015.

Così brevemente ricostruita l'evoluzione della materia, si procede ad un più dettagliato esame della disciplina vigente, anche alla luce delle modifiche apportate dalla recente direttiva 2013/55/UE e degli atti nazionali di recepimento in fase di adozione.

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto Governo n. 239) costituisce attuazione della direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Tale direttiva modifica la precedente direttiva 2005/36/CE nonché il regolamento (UE) 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Finalità dell'intervento è quello di garantire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di esercitare in Italia tale professione in condizioni di parità con i cittadini italiani.



In deroga a tale principio generale, si prevede la possibilità di introdurre specifici requisiti e condizioni purché di natura non discriminatoria e rispettose del principio di necessità e proporzionalità.

Lo schema di decreto in esame – composto da 45 articoli - modifica ed integra numerose disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - di attuazione della precedente direttiva qualifiche 2005/36/CE - sostanzialmente intervenendo nei soli settori bisognosi di adeguamento alla disciplina della nuova direttiva 2013/55/UE.

La direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2014; gli Stati devono recepirla entro il 18 gennaio 2016.

Lo schema A.G. 239 è stato trasmesso alle Camere il 14 novembre 2015 e relativamente all'esame delle Commissioni della Camera dei Deputati, il termine per l'espressione del parere è già scaduto mentre le competenti Commissioni del Senato della Repubblica hanno concluso il proprio esame rendendo parere favorevole con osservazioni in data 22 dicembre 2015.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2015.

E' quindi presumibile che in tempi brevi il decreto legislativo di recepimento della direttiva venga definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ed entri in vigore. Comunque, in ogni caso, potrebbero ritenersi direttamente applicabili, scaduto il termine di recepimento, le stesse disposizioni della direttiva, in considerazione dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate (cosiddette direttive dettagliate o *self-executing* secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea a partire dal caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), con prevalenza anche sulle eventuali difformi norme legislative nazionali (si veda, fra l'altro, Corte Cost. 18 aprile 1991, n. 168).

Ne consegue l'opportunità di illustrare sin d'ora il contenuto del decreto legislativo di recepimento (ed indirettamente gli effetti della direttiva da recepire) in modo che codeste Camere possano darne tempestiva applicazione per gli aspetti di competenza.

Analisi del testo in approvazione:

Articolo 11

(Prestazione temporanea di servizi)

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 11 apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in tema di prestazione temporanea e occasionale di servizi.



L'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007 disciplina la libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea.

Viene previsto che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la libera prestazione di servizi. In questo caso, il prestatore, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'Autorità competente, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

In primo luogo, la riforma dimezza (da 2 a un anno) l'esperienza professionale richiesta - nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi - per poter svolgere la prestazione temporanea ed occasionale se la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine.

La seconda modifica, fortemente voluta dall'Italia, come è dato leggere nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), prevede la possibilità per gli Stati membri, nel caso di attività stagionali, di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo della prestazione, chiedendo, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state fornite spontaneamente dal prestatore.

Si legge appunto nella relazione citata che l'Italia ha in sede europea più volte evidenziato l'impossibilità di chiedere date e luoghi della prestazione temporanea ed occasionale impedendo quindi la possibilità di verificare che la prestazione sia effettivamente temporanea. Il problema era stato evidenziato con particolare riguardo alla professione di guida turistica, ma che trova sicura applicazione anche con riferimento alle materie per le quali la scrivente è autorità competente, prima fra tutte la somministrazione di alimenti e bevande. La relazione riferisce che nel testo di riforma della direttiva è stata eliminata la previsione iniziale della Commissione europea, accettata dal Parlamento europeo, che consentiva l'ingresso allo stesso fosse stato accompagnato nel Paese ospitante dai destinatari del servizio. Il testo finale, come trasposto nello schema in esame, ha ridotto ad un anno rispetto ai due iniziali, il periodo di esperienza professionale richiesto.

Articolo 12



(Dichiarazione preventiva)

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 12 modifica l'art. 10 del D.Lgs. n. 206/2007, dedicato alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.

L'intervento legislativo recepisce nel diritto nazionale l'articolo 1, punto 7, della Direttiva 2013/55/UE.

L'art. 10 del D.Lgs. 206/2007 stabilisce, a legislazione vigente, che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali. La dichiarazione può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che, in occasione della prima prestazione, la dichiarazione deve essere corredata da:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b) documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;
- c) documento che comprovi il possesso della qualifiche professionali;
- d) documento comprovante che si è esercitata la professione per almeno due anni negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti;
- e) documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza.

Si ricorda che per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, è già prevista la verifica preliminare delle qualifiche professionali. Dopo tale verifica, può essere assegnata una misura compensativa.

La riforma introduce alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale, prevedendo, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia non regolamentata nel paese di origine, la necessità di dimostrare un solo anno di esperienza professionale. Per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, di sicurezza dei pazienti e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori vengono inoltre previsti particolari adempimenti.

Più in particolare, per quanto riguarda la documentazione allegata alla dichiarazione preventiva, in occasione della prima prestazione, viene previsto (lettera a):

☐ l'attestazione relativa all'esperienza professionale dovrà dimostrare che si è esercitata la professione per almeno un anno – in luogo dei due ora richiesti - negli ultimi dieci anni se la



professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti (modifica attuata sul comma 2, lettera d) dell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007);

□ la lettera e) del comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007 è sostituita. In luogo di un documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, occorre produrre un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;

□ dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 10, sono aggiunte le lettere e-bis) ed e-ter). La nuova lettera e-bis) richiede, per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione.

□ la nuova lettera e-ter) richiede, per le professioni riguardanti le attività commerciali e artigianali di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

L'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2007 sono subordinati al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali (attività elencate nell'allegato IV). Per tali attività, il riconoscimento professionale si ottiene a condizione di dimostrare di avere effettivamente esercitato l'attività in un altro Stato membro.

Si ricorda che, il Dipartimento politiche europee, nella sua funzione di coordinatore nazionale e di punto di contatto, cura l'aggiornamento dell'elenco delle professioni regolamentate.

Inoltre, l'articolo in esame inserisce nell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007 il comma 2-bis, che chiarisce che la presentazione della dichiarazione preventiva consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale (lettera b).

Infine, con un nuovo comma 4-bis si specifica che le autorità competenti assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario (lettera c) della disposizione in esame).

In regime di prestazione temporanea e occasionale le condizioni previste al Titolo II del D.Lgs. 206/2007 si applicano solo se il servizio professionale si riferisce a una professione che in Italia è regolamentata. In questo caso il prestatore, ai sensi dell'art.10, in occasione della prima prestazione, deve presentare all'autorità competente una dichiarazione scritta contenente informazioni che comportino il possesso delle qualifiche necessarie per esercitare tale professione e un'eventuale copertura assicurativa per le responsabilità professionali.

La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato nel quale il prestatore è stabilito (art. 12 del D.Lgs. 206/2007). Solo per professioni regolamentate particolarmente sensibili, in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, l'autorità competente può procedere ad una verifica preliminare



delle qualifiche professionali in possesso del prestatore. In presenza di differenze sostanziali può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale.

Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, il decreto prevede, oltre alla dichiarazione preventiva da parte del professionista, l'iscrizione automatica presso gli organismi professionali, se esistenti (art.13), la cooperazione amministrativa tra autorità competenti interessate (art.14) e alcuni obblighi di informazione al destinatario del servizio (art.15).

Articolo 13 **(Verifica preliminare)**

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 13 modifica l'articolo 11 del D.Lgs. 206/2007, che regola l'istituto della verifica preliminare e traspone nel diritto interno quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 7, lettera c), della direttiva.

L'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 206/2007 dispone che, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficino del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo IV2, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

Il comma 2 dispone che la verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

Il comma 3 dispone che entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

Ai sensi del comma 4, citato nella novella apportata dall'articolo in esame, – in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica - il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata ai sensi del comma 3.

Il Titolo III, capo IV disciplina il riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione. Esso è formato dagli artt. 31-58. In particolare, l'articolo 31 sancisce il principio del riconoscimento automatico, disponendo che i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V del D.Lgs., conformi alle condizioni minime di formazione previste dal D.Lgs. (rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50), rilasciati a cittadini da altri Stati membri,



sono riconosciuti dalle autorità competenti al rilascio delle qualifiche professionali, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

Ai sensi del comma 5, in mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

A seguito della riforma si stabilisce che, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, quando si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento oltre che ai sensi del titolo III, capo IV (Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione) anche ai sensi dei capi III (Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale) e capo IV-bis, introdotto dal provvedimento in esame (Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni) dello stesso titolo (lettera a) dell'articolo in esame).

La lettera b) dell'articolo in esame inserisce nel comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 206/2007. Si prevede che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche nel settore della pubblica sicurezza e della sanità, è possibile evitare la prescritta prova attitudinale quando la compensazione tra le qualifiche possa essere operata attraverso l'esperienza professionale del prestatore o le conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente; tali competenze devono essere formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

Di seguito sono indicate le attività per le quali la scrivente Direzione generale è Autorità competente:

- Installazione di impianti negli edifici (D.M. 37/2008)
- Autoriparazione (L. 122/1992)
- Disinfestazione, derattizzazione, sanificazione (L. 82/1994)
- Agenti di affari in mediazione (L. 39/1989)
- Agenti e rappresentanti di commercio (L. 204/1985)
- Mediatori marittimi (L. 478/1968)
- Spedizionieri (L. 1442/1941)
- Acconciatori (L. 174/2005)
- Tintolavanderie (L. 84/2006)
- Vendita di generi alimentari, somministrazione di alimenti e bevande (D. Lgs. 59/2010)
- Periti assicurativi (D. Lgs. 209/2005)



- Certificatori energetici (con esclusione dei certificatori iscritti in albi professionali D. Lgs. 192/2005)

Il Ministero dà notizia della dichiarazione preventiva e degli esiti, indicando la data da cui può essere iniziata la prestazione e la relativa scadenza, nel proprio sito istituzionale alla pagina <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasional>.

Si invitano, pertanto, codeste Camere a voler verificare la preventiva dichiarazione del prestatore, prima di intraprendere ogni attività nei confronti del medesimo.

Si invitano infine le CCIAA a dare la più ampia pubblicità alla presente, trasmettendola anche ai SUAP, non in delega o convenzione, operanti nel territorio di competenza.

La presente circolare è trasmessa anche ad Unioncamere, per la pubblicazione sul portale <https://www.impresainungiorno.gov.it>, ed al Dipartimento politiche europee.

Sul sito del Ministero sarà pubblicata anche la versione in lingua inglese della circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)